



# COMUNE DI SAN GILLIO

*Città Metropolitana di Torino*

Via Roma 6 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757 www.comune.sangillio.to.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.35 DEL 05/04/2022

**OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI GERMAGNANO, PER L'IMPIEGO, IN SERVIZIO ULTRONEO, DEGLI OPERATORI APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE DI SAN GILLIO, IN OCCASIONE DI EVENTI -FIERE PER L'ANNO 2022.**

Su proposta del Sindaco Gian Carlo BALBO

Premesso che il Comune di Germagnano, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in data 01.04.2022 con nota prot. 003161, ha avanzato richiesta di poter utilizzare presso il proprio servizio di Polizia Locale in occasione di eventi e manifestazioni nel corso dell'anno 2022, gli operatori del servizio di Polizia Locale di questo Ente in aggiunta all'orario contrattuale, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e l'utilizzo dell'auto di servizio allestita ad ufficio mobile;

Considerato che la soluzione dell'accordo fra Comandi/servizi delle Polizie Locali sia una delle vie ritenute più opportune, al fine di razionalizzare al massimo il Servizio di Polizia Locale, nel quadro di una effettiva collaborazione fra Enti Locali;

Dato atto che, il Comune di Germagnano ha evidenziato che la richiesta poggia sulla necessità di garantire operatività e funzionalità al proprio servizio di Polizia Locale per il controllo della viabilità, controlli commerciali, di pronto intervento, ecc., come previsto dalla Legge Regionale n. 2/2009, in considerazione del fatto che nella propria dotazione organica è presente un solo operatore;

Il Comune istante, ha altresì rappresentato che si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiarità problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008.

L'utilizzazione di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, è espressamente consentito dall'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D lgs n. 165/2001.

Visto il, parere del Consiglio di Stato n. 2141/ 2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione , per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni e il dipendente), configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Considerato che sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1 , comma 557 della

Legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, delibera n. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza.

Le modalità operative dell'utilizzo degli operatori verranno presi verbalmente tra il Sindaco di Germagnano e il responsabile del servizio P.L. .

A seguito di valutazione delle esigenze di questo Comune ed in particolare dell'organizzazione interna del Servizio di Polizia Locale, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di GERMAGNANO, nello spirito di collaborazione a cui deve essere improntata l'attività degli enti locali, autorizzando il Sig. BRACH LOIETA Fabio dipendente a tempo pieno e inquadrato in cat. D giuridica (D3 economica) e il Sig. OLIVETTI Silvano dipendente a tempo pieno e inquadrato in cat. C. giuridica (C2 economica) del vigente CCNL, a svolgere lavoro ultroneo con le modalità sopra accordate;

Vista la Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" ed in particolare l'art. 4;

Vista la Legge Regionale n. 58 de 30.11.1987;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

#### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il lavoro temporaneo ex art. 1 comma 557 lex 311/2004, presso il Servizio di Polizia Locale di Germagnano, i seguenti dipendenti a tempo indeterminato e pieno i sigg. BRACH LOIETA Fabio cat. D giuridica (D3 economica) e il Sig. OLIVETTI Silvano cat. C giuridica (C2 economica) del vigente CCNL;
3. Di autorizzare altresì l'utilizzo, presso il Comune di Germagnano, dell'auto di servizio del Comune di San Gillio allestita ad ufficio mobile;
4. Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità a decorrere dalla data odierna e sino al 31 dicembre c.a., per la prestazione lavorativa degli operatori di P.L. e per l'utilizzo del veicolo di servizio Fiat QUBO targato YA\*423AH;
5. Di demandare a carico del comune di Germagnano le spese di carburante del veicolo Fiat QUBO targato YA\*423AH utilizzate per ogni trasferimento da San Gillio a Germagnano e ritorno e durante il servizio;
6. Di dare atto che il Comune richiedente dovrà comunicare tempestivamente l'entità dei compensi erogati ai dipendenti autorizzati con il presente atto ;

7. di inviare la presente al Comune di Germagnano ed ai dipendenti interessati, che hanno informalmente prestato il loro consenso al servizio presso il comune richiedente;
8. Di inviare copia della presente all'ufficio personale sede per la comunicazione all'anagrafe delle prestazioni

Firmato digitalmente  
Fabio Brach Loieta

